


Prot. n. 1213/2022-E. Per conoscenza in copia a D. Abate -

Il protocollo firmato in data odierna per
l'ufficio delle mediazioni minorili -
Originale in Segreteria del Procuratore in recente
protocollo.

Ch. 10/11/2022

Procuratore della Repubblica
Carla Santocono

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO PER LA MEDIAZIONE PENALE
MINORILE
NELLA CITTA' DI CATANIA.**

- 
- la Decisione quadro 2001/220/GAI, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 15 marzo 2001 sulla posizione delle vittime nel processo penale;
 - la Dichiarazione di Principi Base sull'uso dei programmi di Giustizia Riparativa nell'ambito penale, adottata dal Consiglio Economico e sociale delle Nazioni Unite il 26 febbraio 2002;
 - la Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2003) 20 del Comitato dei Ministri adottata il 24 settembre 2003 concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile;
 - la Dichiarazione dell'Undicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del 2005;
 - le Linee Guida del Consiglio d'Europa del 17.12.2010 per "una Giustizia a misura del minore" Direttiva 2012/29 U.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.10.2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del 15.3.2001); Raccomandazione CM/REC 2017 (3) "Regole Europee sulle misure e di comunità" sanzioni, adottata dal Consiglio d'Europa il 23 marzo 2017;
 - Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza: *la mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile 14 dic. 2018;*

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Catania dal verbale del tavolo tecnico della L. 285/97, del 27/09/2021 ha ravvisato e condiviso la necessità di adottare un rafforzamento degli strumenti a sostegno del recupero della devianza minorile attraverso il servizio di Mediazione Penale il quale, a seguito di R.di O. sul MePa è stata individuata la RTI Capofila Società Cooperativa "Prospettiva" per mesi 24
- per i primi due anni di sperimentazione, il servizio per la mediazione penale minorile (convenzionalmente denominato Ufficio per la Mediazione Penale Minorile e per il quale si ritiene di mantenere tale denominazione per la durata del presente protocollo) sarà, quindi, sostenuto dai fondi della L. 285/97 per i quali Catania è Città riservataria;
- l'attività della mediazione penale minorile è sostenuta dall'Autorità Giudiziaria Minorile di Catania nel rispetto delle indicazioni internazionali e nazionali, e ne concorda le modalità e i criteri di selezione e di invio dei fascicoli, nonché criteri condivisi di valutazione degli esiti degli incontri di mediazione;



**IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA,
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI CATANIA,
IL COMUNE DI CATANIA
L'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE MINORENNI**

VISTI:

- il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- il D.L.vo 22 luglio 1989 n. 272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n.448/88, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- la Legge 8 novembre 2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- le Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile, del 30 aprile 2008, Prot. n. 14095 del Dipartimento per la Giustizia Minorile;
- Le linee di indirizzo del Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato del 17.05.2019;
- Il D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 "Attuazione della legge 27 settembre 2022 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni in materia di procedimenti giudiziari".

RICHIAMATE

- le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile, adottate a Pechino il 29 novembre 1985 (art. 11);
- la Raccomandazione n. (87) 20 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle risposte sociali alla delinquenza minorile del 17 settembre 1987;
- la Convenzione di New York sui diritti dei bambini adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989;
- Raccomandazione n. (92) 16 del Consiglio d'Europa - Regole Europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione - del 19 ottobre 1992;
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini approvata a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
- la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (99) 19, adottata dal Comitato dei Ministri il 15 settembre 1999 avente ad oggetto la mediazione in ambito penale;



- la Decisione quadro 2001/220/GAI, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 15 marzo 2001 sulla posizione delle vittime nel processo penale;
- la Dichiarazione di Principi Base sull'uso dei programmi di Giustizia Riparativa nell'ambito penale, adottata dal Consiglio Economico e sociale delle Nazioni Unite il 26 febbraio 2002;
- la Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2003) 20 del Comitato dei Ministri adottata il 24 settembre 2003 concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile;
- la Dichiarazione dell'Undicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del 2005;
- le Linee Guida del Consiglio d'Europa del 17.12.2010 per "una Giustizia a misura del minore" Direttiva 2012/29 U.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.10.2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del 15.3.2001); Raccomandazione CM/REC 2017 (3) "Regole Europee sulle misure e di comunità" sanzioni, adottata dal Consiglio d'Europa il 23 marzo 2017;
- Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza: *la mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile 14 dic. 2018;*

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Catania dal verbale del tavolo tecnico della L. 285/97, del 27/09/2021 ha ravvisato e condiviso la necessità di adottare un rafforzamento degli strumenti a sostegno del recupero della devianza minorile attraverso il servizio di Mediazione Penale il quale, a seguito di R.di O. sul MePa è stata individuata la RTI Capofila Società Cooperativa "Prospettiva" per mesi 24
- per i primi due anni di sperimentazione, il servizio per la mediazione penale minorile (convenzionalmente denominato Ufficio per la Mediazione Penale Minorile e per il quale si ritiene di mantenere tale denominazione per la durata del presente protocollo) sarà, quindi, sostenuto dai fondi della L. 285/97 per i quali Catania è Città riservataria;
- l'attività della mediazione penale minorile è sostenuta dall'Autorità Giudiziaria Minorile di Catania nel rispetto delle indicazioni internazionali e nazionali, e ne concorda le modalità e i criteri di selezione e di invio dei fascicoli, nonché criteri condivisi di valutazione degli esiti degli incontri di mediazione;



DATO ATTO CHE:

- la titolarità degli interventi in materia di mediazione penale non può che essere istituzionale e rimanere in capo, dal punto di vista del coordinamento e delle linee di indirizzo, agli Enti Locali e ai servizi minorili della giustizia;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il presente Protocollo d'Intesa intende promuovere e rafforzare l'esperienza dell'attività della mediazione penale minorile nell'ambito territoriale del Distretto di Corte d'Appello di Catania, che per le province di Siracusa e Ragusa e per la provincia di Catania già si avvale del progetto RI-Mediare finanziato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, ponendosi in complementarietà con lo stesso, secondo i principi della Giustizia Riparativa ed in linea con le indicazioni internazionali in tema di devianza minorile. In particolare, intende sostenere l'attività di mediazione intesa, secondo la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (99) 19, come quel *"procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)"*.

Art. 2 – Ruolo degli Enti sottoscrittori

Il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni s'impegnano a:

- a) procedere all'invio delle segnalazioni dei fascicoli all'ufficio per i servizi di giustizia riparativa, secondo i criteri definiti nel Protocollo operativo che costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa;
- b) mantenere il raccordo con l'ufficio per la mediazione penale minorile, attraverso incontri di confronto periodici, al fine di verificare l'adeguatezza dei criteri di segnalazione e delle procedure relative all'attività di mediazione;
- c) sostenere, d'intesa con gli enti sottoscrittori, l'attività del servizio per la mediazione penale minorile al fine di assicurarne la prosecuzione.

Il Comune di Catania si impegna a:

- a) convocare e coordinare il tavolo di regia, composto da un rappresentante di ciascun ente firmatario del presente protocollo e dai referenti operativi e scientifici dell'ufficio per la mediazione penale minorile, almeno una volta



l'anno per il periodo di validità dell'accordo;

- b) reperire locali idonei all'attività di mediazione, tramite le ditte appaltanti;

L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni si impegna a:

- a) assicurare la partecipazione all'attività di giustizia riparativa, in qualità di mediatore, di due o più dipendenti di ruolo, specificatamente formati, e che abbiano maturato esperienza presso l'ufficio stesso;
- b) condividere le disposizioni e gli aggiornamenti elaborati dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità e dal Centro Giustizia Minorile di Palermo in materia di mediazione penale e giustizia riparativa;
- c) assicurare, d'intesa con il Comune di Catania, il coordinamento dell'attività e il coordinamento scientifico del servizio.

Art. 3 - Continuità e sviluppo

I soggetti partecipanti, nei limiti delle autorizzazioni concesse dai Superiori Uffici e delle disposizioni legislative e regolamentari emesse, si impegnano ad individuare e favorire il reperimento di risorse economiche anche mediante la partecipazione a specifici bandi di gara ed altri eventuali contributi pubblici, sottoscrizioni private, finalizzati a sostenere ed implementare le attività dell'ufficio. In base alle risorse disponibili verranno sviluppati programmi e collaborazioni utili a sensibilizzare e diffondere pratiche di giustizia riparativa per la gestione dei conflitti nonché attività a sostegno alle vittime.

Art. 4 - Monitoraggio

Gli Enti sottoscrittori assicurano, per quanto di competenza e nell'ambito degli incontri del tavolo di regia, il monitoraggio dell'attività di mediazione penale minorile, avvalendosi del confronto con i rappresentanti operativi del servizio (mediatori).

Art. 5 - Durata

Il protocollo ha durata di anni due a decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto.



Catania li, 10/11/2022_____

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Tribunale per i Minorenni di Catania

Dott. Roberto Di Bella Roberto Di Bella

Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania

Dott.ssa Carla Santocono Carla Santocono

Per l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni

Dott.ssa Roberta Montalto Roberta Montalto

Il Commissario del Comune di Catania

Dott. Federico Portoghese Federico Portoghese



ALLEGATO A

PROTOCOLLO OPERATIVO

- A. Premessa
- B. Invio del caso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
- C. Invio del caso da parte del Tribunale per i minorenni
- D. Soggetti proponenti
- E. Criteri di non fattibilità della mediazione valutati dall'autorità giudiziaria prima dell'invio all'ufficio (criteri esterni)
- F. Criteri di non fattibilità della mediazione valutati dall'équipe di mediatori al momento della ricezione del caso (criteri interni)
- G. Paradigma della sperimentazione
 - 1. Assunzione dell'incarico*
 - 2. Fase preliminare*
 - 3. Incontro di mediazione*
 - 4 Fase conclusiva: valutazione e invio dell'esito all'autorità giudiziaria*
- H. Criteri di valutazione della mediazione utilizzati nella definizione dell'esito della stessa



A. PREMESSA

La logica sottesa alla mediazione, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità personale, rimanda anche a una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può cogliere per il proprio cambiamento e per arrivare ad un riconoscimento della vittima.

Nel processo di mediazione, infatti, l'attenzione si distribuisce su tutti i soggetti coinvolti nel reato (reo, vittima e società) nell'intento di prendersi carico non solo di colui che ha commesso il reato, bensì anche della vittima e dei legami sociali lesi. Con questo strumento si intende, pertanto, contribuire alla definizione di un diverso concetto di responsabilità personale per una responsabilizzazione del minore autore di reato, attraverso la rivisitazione - nell'incontro con la persona offesa dal reato - dell'atto antiggiuridico e antisociale posto in essere, con l'intento di superare l'offesa arrecata attraverso un percorso di reciproco riconoscimento e di riparazione. Non da ultimo, la mediazione si propone come strumento di politica criminale seriamente preventivo, in quanto la sua applicazione mira a incidere sui concetti di esclusione, separazione e annientamento dell'altro.

B. INVIO DEL CASO DA PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

L'Ufficio della Procura Minorile potrà inviare il caso all'Ufficio di mediazione, nel rispetto dei criteri esterni di non fattibilità (cfr. par. E.), ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 448/88.

In fase di indagini preliminari - nella prospettiva dell'acquisizione di informazioni utili a valutare la personalità, le condizioni, le risorse del minore - la disponibilità a confrontarsi con la persona offesa dal reato ed eventualmente a "fare" qualcosa per essa diviene infatti prezioso indicatore.

L'invio in mediazione ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 448/88 si rivela scelta particolarmente idonea poiché si colloca in una fase anticipata rispetto al processo vero e proprio, in evidente coerenza con la *ratio* della norma stessa che sottende una concezione dinamica della personalità.

La mediazione contribuirà a valutare le risorse del minore imputato anche in relazione alla vittima del reato commesso. La vittima medesima sarà percepita nel/dal procedimento secondo il suo valore anche simbolico e le si offrirà in tal modo l'occasione di essere riconosciuta non solo dall'imputato - la cui risposta responsabilizzante ne trarrà così impulso e giovamento - ma anche dal "sistema giustizia".

L'invio all'Ufficio ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 448/88 consentirà alla Procura Minorile di valutare successivamente l'avvenuta mediazione come ulteriore elemento al fine della richiesta di archiviazione, di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex art. 27 D.P.R. 448/88, o di concessione del perdono giudiziale.

Resta inteso che la comunicazione di non fattibilità o di esito negativo della mediazione da parte dell'Ufficio non costituirà in alcun modo elemento sfavorevole di valutazione della personalità del minore e non dovrà condizionare l'evolversi della vicenda processuale.

Così concepita la mediazione potrebbe contribuire a ridurre il rischio che la veloce uscita dal circuito penale, anche con intenti deflativi, alimenti dinamiche deresponsabilizzanti nel minore. L'attività di mediazione, infatti, sviluppa un processo di *riappropriazione* del fatto/reato, anche quando definito dalla giustizia irrilevante e occasionale, ed offre al minore l'opportunità di comprendere il significato del proprio comportamento sia sul piano giuridico che su quello sociale, permettendogli di evolvere verso un'importante tappa nel cammino di crescita personale.

C. INVIO DEL CASO DA PARTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

In sede di udienza il Tribunale per i minorenni potrà inviare il caso all'Ufficio per la mediazione penale:

- ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 448/88, quando voglia assumere ulteriori elementi di valutazione della personalità del minorenne. Nell'ipotesi quindi che l'attività di mediazione non sia già stata proposta nella fase delle indagini preliminari, il GUP potrà inviare il caso all'Ufficio per la mediazione secondo gli stessi criteri dell'invio da parte della Procura minorile.

- ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 448/88, nel provvedimento che contestualmente dichiara la sospensione del processo e la messa alla prova del minore. L'invio all'Ufficio per la mediazione si affiancherà quindi alla presa in carico da parte dell'Ussm, rimanendo tuttavia autonomo e distinto. I due interventi, infatti, non si esauriscono uno nell'altro, né la fattibilità e l'esito dell'attività di mediazione saranno confusi con la valutazione del progetto educativo prescritto dal giudice, restando inteso che la mediazione e la messa alla prova manterranno una loro specificità sia sul piano giuridico che sul piano educativo, essendo governate da obiettivi, criteri, modalità peculiari e non sovrapponibili. Un'ulteriore ipotesi applicativa dell'invio alla mediazione nel contesto della sospensione del processo ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88, potrebbe verificarsi a fronte di reati particolarmente gravi per i quali l'incontro con la vittima in tempi precoci rispetto alla commissione del reato potrebbe addirittura ledere al percorso educativo del minore e/o essere inopportuno o intollerabile per la vittima stessa. In queste situazioni l'Ufficio per la mediazione e l'USSM valuteranno la fattibilità della mediazione e ne daranno comunicazione all'autorità giudiziaria.

D. SOGGETTI PROPONENTI

La proposta di mediazione può essere suggerita all'autorità giudiziaria competente anche dai seguenti soggetti:

- **USSM**
- **Difensore**



- Reo
- Vittima

E. CRITERI DI NON FATTIBILITA' DELLA MEDIAZIONE VALUTATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PRIMA DELL'INVIO ALL'UFFICIO (Criteri esterni)

L'attività di mediazione può realizzarsi esclusivamente nei casi in cui siano individuabili una o più persone offese dal fatto reato. Si specifica che nel caso di reati che coinvolgessero soggetti impersonali (enti, persone giuridiche, istituzioni) la mediazione sarà possibile a seguito dell'individuazione, da parte dell'Ufficio per la mediazione, del soggetto portatore dell'interesse lesa, non necessariamente coincidente con il legale rappresentante.

L'ufficio della Procura e il Tribunale escluderanno l'invio del caso all'Ufficio per la mediazione ogni volta che anche solo una delle due parti presenti:

- diagnosi di malattia psichiatrica
- difficoltà manifesta di comprensione della lingua italiana

Inoltre, non saranno inviati all'Ufficio per la mediazione i casi in cui le parti siano legate da familiarità e/o convivenza (es: fratelli, genitori-figli, conviventi).

Nel caso di reati sessuali, visto l'elevato grado di sofferenza emotivo-psicologica nonché la necessità di riservare particolare attenzione ai tempi di rielaborazione sia della vittima che del reo, la Magistratura valuterà l'opportunità di inviare all'Ufficio tenendo conto delle condizioni in cui si trovano il soggetto coinvolti, in particolare per quanto riguarda la persona offesa.

Allo scopo di garantire il rispetto del principio della presunzione di non colpevolezza non saranno inviati all'Ufficio per la mediazione quei casi in cui (e fin tanto che) l'indagato/imputato si dichiari innocente e/o completamente estraneo ai fatti.

F. CRITERI DI NON FATTIBILITA' DELLA MEDIAZIONE VALUTATI DALL'EQUIPE DEI MEDIATORI AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DEL CASO (Criteri interni)

Oltre al presupposto imprescindibile della raccolta del consenso di entrambe le parti, l'équipe dei mediatori incaricati del caso dovrà altresì valutare la fattibilità dell'incontro congiunto di mediazione tenendo nel dovuto conto i seguenti elementi:

- condizioni di particolare fragilità psicologica o stati di alterazione derivanti da abuso di alcool o sostanze stupefacenti da parte dei soggetti coinvolti;
- divergenza marcata tra la disponibilità della parte ed il suo contesto familiare.

La presenza di questi elementi non sarà considerata aprioristicamente occasione per la dichiarazione di non fattibilità bensì sarà oggetto di valutazione approfondita in relazione ad ogni caso proposto.

Particolare attenzione sarà riservata ad analizzare la posizione dei genitori dei minorenni

coinvolti. Infatti, l'esplicita contrarietà dei genitori nei confronti della mediazione, pur non configurandosi come fattore ostativo allo svolgimento dell'attività - per la quale unica condizione essenziale è l'adesione da parte del minore - tuttavia appare elemento di forte preoccupazione. In questi casi, l'équipe dei mediatori deciderà se procedere o meno sulla base di una valutazione globale dell'interesse del minore (inopportunità di sottoporre il minore allo stress derivante dal sostenere una posizione contrapposta a quelle dei genitori, rischi di esplosione di tensioni nel contesto familiare) nonché sulla scorta di una riflessione sulla tenuta del sistema della mediazione e suoi eventuali effetti controproducenti (espliciti intralci alla realizzazione dell'attività, rischio che gli esiti raggiunti durante l'incontro siano vanificati dalla successiva ostilità dei genitori, con evidente danno non solo per il minore ma altresì della vittima). Allo scopo di evitare e/o contenere conseguenze distorsive, in questi casi, si valuterà l'opportunità di offrire anche ai genitori uno spazio di accoglienza e di confronto, sia prima che durante l'incontro di mediazione dei figli.

Gli elementi indicati saranno verificati durante i colloqui preliminari; tuttavia, sarà cura dei mediatori esercitare un'ulteriore vigilanza al momento dell'incontro di mediazione.

Nel caso in cui l'équipe dei mediatori valutasse la non fattibilità dell'incontro di mediazione, ne darà comunicazione all'autorità inviante senza specificarne il motivo, restando inteso che si è ritenuto sussistente uno o più degli elementi sopra condivisi.

G. PARADIGMA DELLA SPERIMENTAZIONE

La mediazione penale si compone delle seguenti fasi:


1) Assunzione dell'incarico

L'autorità procedente, valutato il caso secondo i criteri di fattibilità esterni di cui sopra, inoltra la segnalazione all'Ufficio per la mediazione.

L'invio sarà effettuato previa compilazione di una scheda da parte dell'autorità competente contenente le informazioni strettamente necessarie onde consentire all'Ufficio di contattare le parti e costituire un'équipe di mediatori idonea al caso specifico.

La scheda dovrà senz'altro contenere:

- dati anagrafici, recapiti delle parti
- generalità, recapiti di eventuali difensori
- data del reato
- capo d'imputazione, sommaria ricostruzione del fatto
- fase processuale (se le indagini sono ancora in corso, se è stata fissata udienza preliminare, se è già stato sospeso il processo e concessa la messa alla prova ex art. 28)
- se il reo e la vittima sono stati sentiti dal PM o dalla PG e/o contattati dall'USSM
- eventuali informazioni ritenute preziose sia sul reo che sulla vittima (es. condizioni particolari: portatori di handicap, impossibilità ad abbandonare il proprio recapito per recarsi all'ufficio...)
- data entro cui inviare l'esito della mediazione (non meno di tre mesi dall'invio all'Ufficio, salvo eccezioni)



2) Fase preliminare

Ricevuta la segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria il mediatore referente del fascicolo invierà alle parti la lettera informativa con l'invito a partecipare ai colloqui preliminari.

In caso di adesione, verranno effettuati i colloqui preliminari separatamente con l'indagato/imputato e con la persona offesa, alla presenza di due mediatori, al fine di verificare la fattibilità della mediazione secondo criteri interni ed eventualmente raccogliere il consenso delle parti all'incontro.

3) Incontro di mediazione

L'incontro di mediazione avverrà alla presenza di due mediatori, uno dei quali, dopo una breve accoglienza, introdurrà le parti alla mediazione ricordandone gli aspetti essenziali (gratuità, confidenzialità e consensualità), e le fondamentali regole di svolgimento dell'incontro.

L'Ufficio di Catania nella conduzione dell'attività di mediazione s'ispira al modello umanistico e orienta la propria azione secondo i principi contenuti nelle Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile, del 30 aprile 2008, Prot. n. 14095 del Dipartimento per la Giustizia Minorile, fatta salva la scelta operata nel presente Protocollo di riservare unicamente all'Autorità Giudiziaria la legittimazione all'attivazione dell'Ufficio.

4) Eventuale sostegno genitori

Nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, verrà promosso un incontro fra i genitori delle parti coinvolte al fine di rafforzare il valore della mediazione e le fasi successive alle intese assunte durante l'incontro di mediazione dai soggetti confliggenti.

5) Fase conclusiva: valutazione e invio dell'esito all'autorità giudiziaria

Al termine della mediazione, le parti, con l'aiuto dei mediatori, esprimeranno un giudizio sull'incontro avvenuto, sottoscrivendo un verbale nel quale sarà riportato in termini sintetici l'esito.

Nel rispetto del principio di confidenzialità e riservatezza, il verbale, di norma, recherà solo l'indicazione dell'esito: POSITIVO o NEGATIVO, salvo che le parti decidano concordemente di informare l'autorità giudiziaria anche di eventuali ulteriori aspetti emersi nel corso dell'incontro che saranno inseriti nel verbale e sottoscritti da tutti i partecipanti. In ogni caso, sia i mediatori sia le parti si impegnano a rispettare il principio di confidenzialità e di riservatezza, non divulgando informazioni apprese durante l'incontro; allo stesso tempo, la magistratura non terrà conto, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dalle parti durante l'attività di mediazione ed eventualmente rivelate dalle stesse in violazione del dovere di riservatezza, in analogia con quanto disposto dall'art. 29, comma 4, Dlgs 274/2000.

La comunicazione dell'esito sarà inoltrata all'Autorità Giudiziaria e all'USSM. Un eventuale esito negativo della mediazione non comporterà responsabilità individuali che possano riflettersi sul processo penale.

H. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA MEDIAZIONE UTILIZZATI NELLA DEFINIZIONE DELL'ESITO DELLA STESSA

Gli indicatori utilizzati al fine di valutare "positivo" l'esito della mediazione sono:

Chiara percezione che le parti:

- hanno avuto la possibilità di esprimere a fondo i propri sentimenti
- sono giunte ad una diversa visione l'una dell'altra, ad un riconoscimento reciproco, ad un rispetto della dignità dell'altro (non necessariamente ad una riappacificazione)
- c'è stato un cambiamento rispetto alle loro modalità di comunicare

Realizzazione di un clima positivo e collaborante

Raggiungimento di un accordo sulla riparazione simbolica-materiale che sancisca formalmente l'avvenuto riconoscimento fra le parti. Potrà essere considerato segno dell'avvenuta riparazione simbolica ogni gesto volto a ridefinire con chiarezza la relazione tra le parti e capace di testimoniare l'avvenuto cambiamento nel rapporto interpersonale.

Indicatori significativi ma non essenziali:

- le parti sono giunte ad una ricostruzione condivisa dell'episodio
- impegno di remissione della querela

Il presente "Protocollo operativo" sarà costantemente verificato e modificato in corso d'opera laddove - sulla base dell'accordo - ne emergesse la necessità.

prot. n. 441750
DEL 10 NOV. 2022